La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 12.12.2013
La Nuova Procedura Civile, 5, 2013

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
(ARTT. 617 E 618 C.P.C.)
Schema di **Valeria VASAPOLLO**

Viene contestato il ***quomodo*** dell'esecuzione e cioè il **la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o dei singoli atti dell'esecuzione (Art. 617 c.p.c.)**

LEGITTIMATO ATTIVO: chiunque abbia interesse al rispetto della regolarità formale degli atti del processo (es. debitore esecutato,terzo, creditori intervenuti)

LEGITTIMATO PASSIVO: creditore procedente e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e soggetti partecipanti all'esecuzione (es. aggiudicatario)

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE : 20 gg dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza dell'atto viziato

PRIMA CHE ABBIA INIZIO L'ESECUZIONE **(art. 617, I comma, c.p.c.): opposizione preventiva per far valere vizi formali del titolo esecutivo e del precetto**

termine per la proposizione : 20 gg. dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto a pena di decadenza

Competenza:
- **orizzontale**: ex **artt. 617, I comma e 480 c.p.c.,** III comma, c.p.c : competente è il Giudice del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o il domicilio o in mancanza di dichiarazione il Giudice del luogo in cui e' stato notificato il precetto
- **verticale**: **competenza del Tribunale (art. 9 c.p.c.)**
- le opposizioni agli atti esecutivi relativi a precetti fondati su crediti di lavoro, o aventi natura previdenziale ed assistenziale , sono devolute al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro

Forma della domanda: di regola atto di citazione, viene proposta con ricorso quando la controversia debba essere regolata dal rito del lavoro

QUANDO E' INIZIATA L'ESECUZIONE: **(art. 617, II comma, c.p.c.) opposizione successiva – procedura a struttura bifasica**

termine per la proposizione : 20 gg. dalla conoscenza legale del primo atto di esecuzione

Forma della domanda: viene proposta con ricorso

Il G.E. fissa con **decreto l'udienza di comparizione delle parti** ed il **termine perentorio per la notificazione** del ricorso unitamente al decreto

UDIENZA: ex art. 185 disp.att. c.p.c. si svolge secondo il rito camerale : il G.E.
si pronuncia sull'eventuale richiesta di sospensione della procedura o e **fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata (art. 618 c.p.c.)**

Giudizio di merito dinnanzi al G.I

SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE (non impugnabile)

SENTENZA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE (non impugnabile)